

Riparazione pecuniaria e sentenza di patteggiamento: una inedita (im)possibilità.

di *Alessia Romano*

Sommario: 1. L'art. 322quater c.p. e il contesto generale: la lotta alla corruzione e la legge n. 69/2005. - 2. La sentenza Cassazione Penale, Sez.VI, n. 12541/2019. - 3. La sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna: i termini di un'equiparazione confusa.

1. L'art. 322quater c.p. e il contesto generale: la lotta alla corruzione e la legge n. 69/2005

La lotta ai delitti contro la pubblica amministrazione costituisce, ormai da diversi anni, uno dei principali *leit motiv* della politica nazionale. Inasprire il sistema repressivo delle dilaganti patologie corruttive, allo scopo di rafforzare la risposta penale dinanzi all'inarrestabile fenomeno di corruzione (e fattispecie contigue), rappresenta una delle più urgenti esigenze di ogni legislatura.

Iniziato nel 2012, con la cd. legge Severino n. 190/2012, la riforma volta a contrastare i delitti contro la pubblica amministrazione è proseguita con la legge n. 69 del 2015, contenente una serie di disposizioni, che con chirurgica precisione, tendono a recidere l'endemico nesso criminologico che lega le fattispecie corruttive alle associazioni mafiose.

Il cospicuo aggravio di pena per le fattispecie di corruzione, concussione, induzione indebita e associazione mafiosa costituisce il fulcro della novella legislativa, che, però, raggiunge l'apoteosi della sua *ratio*, nella previsione di misure per il recupero coattivo dell'indebito percepito dai pubblici agenti.

La restituzione del *tantundem* indebitamente tratto dalla commissione dei delitti contro la P.A., si concretizza nell'introduzione nel *corpus* del Codice Rocco dell'art. 322quater c.p., da rubrica "riparazione pecuniaria".

Tale inedita sanzione rappresenta la novità di maggior spessore e – al contempo – una delle più problematiche disposizioni della legge del 2015.

Difatti, l'art. 322quater c.p. si inserisce in un contesto sanzionatorio-riparatorio a cui fanno da corollario – congiuntamente – le modifiche apportate agli istituti della sospensione condizionale della pena e del cd. patteggiamento, in un'ottica di coerenza e coesione normativa nella lotta alla corruzione.

Invero, con l'inserimento del comma 4 e del comma 1^{ter} – rispettivamente – agli artt. 165 c.p. (sospensione condizionale della pena) e 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), si è inteso subordinare l'operatività delle due disposizioni, nei casi di delitti contro la P.A., ad una condizione di contenuto positivo: il pagamento di

quanto indebitamente percepito. La *ratio* di tali previsioni è, analogamente all'art. 322*quater* c.p., la ripetizione del vantaggio lucrato, quale sanzione per l'infedeltà del pubblico ufficiale ed a tutela del buon andamento della P.A.

Prima facie, secondo una lettura superficiale e sterile, la sintetica ricostruzione delle novità apportate con la legge del 2015 potrebbe sostanziarsi in una continua ed inutile ripetizione normativa di un'unica *intentio legis*: la "riparazione pecuniaria". Tuttavia, l'art. 322*quater* c.p. si caratterizza per una serie di elementi effettivamente peculiari ed innovativi.

Ebbene, la norma delinea una forma di riparazione coattiva, non risarcitoria (non precludendosi il risarcimento dei danni), non affidata all'iniziativa volontaria del reo, non subordinata ad una richiesta della persona offesa e – soprattutto - non rimessa all'apprezzamento del giudice, ma quantitativamente corrispondente all'indebito ricavato dal delitto. La sua funzione punitivo-deterrente emerge con evidenza nella sua indipendenza, in quanto si tratta di una sanzione pecuniaria che si aggiunge alla pena e non la sostituisce.

In questo senso, l'istituto presenta parallelismi con la riparazione civilistica prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 per i casi di diffamazione commessi col mezzo della stampa, laddove si applica oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., differenziandosi dalla norma in esame poiché esigibile su richiesta della persona offesa e determinata in relazione alla gravità dell'offesa.

L'atipica riparazione pecuniaria costituisce, dunque, una sanzione *sui generis* che si distingue dai tradizionali istituti penalistici, atteso il suo problematico inquadramento nelle categorie delle "pene accessorie" e delle "misure di sicurezza". Alla luce di tale connotazione, in ordine ai principi di legalità e di tassatività della materia penale, ne deriva che l'articolo in esame non può essere applicato al di fuori degli specifici casi nei quali sia espressamente prevista.

La palese singolarità e la dubbia identità giuridica – qualificabile piuttosto come sanzione civile accessoria – dell'art. 322*quater* c.p. hanno dato luogo ad una serie di problemi di coordinamento con altre disposizioni.

In questa sede si procede ad analizzare la compatibilità tra l'art. 322*quater* c.p. e l'art. 444 c.p.p.

2. La sentenza Cassazione Penale, Sez.VI, n. 12541/2019.

Di recente, la Corte di Cassazione (Sez. Pen. VI, sentenza n. 12541 del 20/03/2019) è stata chiamata a pronunciarsi sull'inedita possibilità di applicare l'art. 322*quater* c.p. – riparazione pecuniaria – ai casi di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in riferimento ai delitti contro la P.A.

La vicenda processuale ha riguardato i reati di cui agli artt. 319 e 319*ter* c.p., dunque di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari, in relazione ai quali il G.i.p. del Tribunale di Roma, oltre ad erogare la pena su richiesta delle parti, ha disposto la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 371*bis* c.p., la confisca ex art. 322*ter* c.p. e la riparazione pecuniaria ex art. 322*quater* c.p.

La Difesa ha dunque proposto ricorso avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento con limitato riferimento alla disposta condanna al pagamento della riparazione pecuniaria, per violazione di legge penale e processuale.

Di fatti, la Difesa ha posto a fondamento della propria tesi il dato letterale dell'art. 322*quater* c.p., il quale, così come modificato dalla legge n. 3/2019, in riferimento alla determinazione del *quantum* della pena pecuniaria, prevede che:

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Così evidenziandosi che tale disposto normativo trova applicazione esclusivamente in caso di sentenza propriamente detta, alla luce del dato letterale e non anche – dunque – nei casi di cd. patteggiamento.

La suprema Corte in via preliminare si è pronunciata sulla natura dell'istituto della riparazione pecuniaria, riconoscendovi la forma di una tipica obbligazione civilistica, in ragione del suo *contenuto squisitamente economico* e della sua destinazione alla persona offesa. Tuttavia – ha continuato la Corte – l'applicazione dell'istituto in termini di obbligatorietà (da parte del giudice penale), quindi indipendentemente dall'azione risarcitoria della parte civile, contribuisce a determinare una pura connotazione punitiva.

Alla luce di tanto, riconosciuta la propria competenza a pronunciarsi sul vizio sollevato ai sensi dell'art. 448 comma 2*bis* c.p.p., il Collegio ha proceduto a valutare la possibilità di assimilare la cd. pena su richiesta alla sentenza di condanna, prevedendo l'art. 322*quater* c.p. che la riparazione pecuniaria sia ordinata, appunto, con sentenza di condanna.

Ed invero, già il dato sistematico consente di considerare eterogenea la condanna rispetto all'applicazione della pena e ciò si deduce con estrema evidenza se si confronta il disposto normativo dell'istituto in esame con quanto disciplinato dagli artt. 322*ter*, 466*bis* e 644 ult. co. c.p., i quali prevedono espressamente l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (confisca) anche in caso di sentenza di patteggiamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 445 comma 1 c.p.p.

Così delineato il *discrimen* tra “condanna” e “sentenza di applicazione della pena”, la Corte ha poi proseguito l'analisi della questione negando l'applicabilità della riparazione pecuniaria non solo nei casi di patteggiamento ordinario, ma anche in quelli di patteggiamento cd. allargato¹.

In effetti, una indiretta conferma dell'inapplicabilità dell'art. 322*quater* c.p. in entrambe le ipotesi di patteggiamento può rinvenirsi – a giudizio del Collegio – nello

¹ Rispetto al quale la sua applicabilità andrebbe desunta *a contrariis* dalla circostanza che solo nel patteggiamento ordinario l'imputato sia esente dall'applicazione delle spese del procedimento, pene accessorie e misure di sicurezza. La Corte nega l'applicazione anche in questo caso.

stesso disposto dell'art. 444 comma *Iter* c.p.p.², il quale ha espressamente subordinato, nei delitti contro la P.A., l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena alla "restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato", senza alcun riferimento all'istituto della riparazione pecuniaria.

Ciò osservato, la Corte ha ritenuto doveroso riconoscere *l'irragionevolezza di un'ermeneusi della norma che – nonostante l'assenza di una previsione espressa dell'applicabilità della riparazione pecuniaria anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. – comportasse l'assoggettamento dell'imputato di taluno dei reati rientranti del catalogo di cui all'art. 322quater c.p.[...] al doppio versamento di una somma eguale nel tantundem (pari al prezzo o al profitto del reato), sia pure a titolo diverso (restitutorio e riparatorio).*

A conclusione di tanto, ha pronunciato il principio di diritto per cui: in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di cui all'art. 322-quater cod. pen., non può essere ordinato con sentenza di applicazione della pena, sia nel procedimento di forma ordinaria che in quello di forma "allargata", su richiesta delle parti.

3. La sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna: i termini di un'equiparazione confusa.

Nonostante tale recentissima pronuncia, la disposizione dell'art. 322quater c.p. è tutt'altro che univoca, al punto che la Corte è dovuta ricorrere, nella decisione, al canone interpretativo generale in materia penale, privilegiando così l'opzione *in favor rei*.

Alla luce di quanto esaminato, senza alcuna pretesa di esaustività, risulta interessante procedere ad una più approfondita analisi in riferimento alla natura del provvedimento conclusivo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il cd. patteggiamento può ricollegarsi storicamente all'istituto della richiesta di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotto nel sistema penale previgente dall'art. 77, legge n. 689 del 1981³, in cui il provvedimento conclusivo ha valore di sentenza, ma produce i soli effetti espressamente previsti nella sezione II della legge.

Ai sensi dell'art. 445 comma *1bis* c.p.p., quanto ad effetti, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna.

Il problematico tema della natura della sentenza di patteggiamento ha diviso la giurisprudenza per lungo tempo.

L'orientamento prevalente ravvisa una sorta di antinomia latente tra la decisione patteggiata e la sentenza di condanna, che pare emergere con vigore dal limitato accertamento di responsabilità e dal diverso grado di approfondimento della

² Comma introdotto con la stessa legge n. 69/2015

³ Così, A. SCALFATI, A. BERNASCONI, A. DE CARO, A. FORGIUELE, M. MENNA, C. PANSINI, N. TRIGGIANI, C. VALENTINI (2015) *Manuale di diritto processuale penale*, G. Giappichelli Editore - Torino

cognizione da parte del giudice nel giudizio ex art. 444 c.p.p., rispetto al rito ordinario.

In effetti, quella della natura della sentenza di patteggiamento rappresenta un'annosa *querelle* rispetto alla quale si sono registrate, nel tempo, diverse pronunce, dalle Sezioni Unite alla Corte Costituzionale. Proprio quest'ultima, con sentenza n. 251 del 1991 ha rilevato che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, trovando il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, rappresenta sostanzialmente una "rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa". Dunque, pur in presenza di autonomi e consistenti poteri di controllo dell'organo giudicante⁴, emerge un profilo di "negozialità" che invaliderebbe la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale nel rito ordinario, realizzando uno iato incolmabile tra una decisione di patteggiamento e una sentenza di condanna. Del resto, l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. la natura di vera e propria sentenza di condanna trova una conferma diretta anche nella disciplina espressa nell'art. 445, dove la sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti viene "equiparata" *expressis verbis* solo a determinati fini, ma non identificata con la sentenza di condanna.

Qualche anno dopo, nel 1998, anche le Sezioni Unite⁵ con sentenza n. 2900 hanno escluso che la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito possa assumere le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della "fondatezza dell'accusa penale".

Nel 2005, le Sezioni Unite⁶, pronunciandosi sulla applicabilità del regime di cui all'art. 168 c.p. in caso di sentenza di patteggiamento, hanno precisato che l'equiparazione della sentenza che applica la pena alla sentenza di condanna, riguarda solo quegli effetti che non risultino incompatibili con l'assenza di una *plena cognitio* da parte del giudice del patteggiamento; ricollegando, dunque, ad un rapporto di non compatibilità l'applicazione delle conseguenze derivanti da una sentenza di condanna e confermando così l'ontologica diversità tra i due provvedimenti.

Infine, seguendo questo *file rouge* che lega le varie ermeneusi interpretative succedutesi nel tempo in riferimento alla natura della decisione patteggiata, si ritiene necessario fare cenno alla recentissima pronuncia della Cassazione Civile 2018⁷ che, pronunciata in merito agli effetti della sentenza di patteggiamento nell'azione civile, ha definito la decisione ex art. 444 c.p.p. non un atto, ma un *mero fatto*, che

⁴ La Corte sottolinea insistentemente la natura giurisdizionale e non meramente notarile della funzione esercitata dal giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, spettando all'organo giudicante valutare motivatamente, oltre che la necessità di addivenire ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 dello stesso codice, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze, nonché la congruità della pena indicata dalle parti.

⁵ Cass. Sez. Un. 25/03/1998 n. 2900, Imp. Giangrasso

⁶ Cass. Sez. Un. 29/11/2005 n. 17781, Presidente Marvulli – Relatore De Roberto

⁷ Cass. Civ. Sez. III, 30/07/2018 n. 20170

può costituire un indizio per il giudice civile, utilizzabile insieme ad altri indizi, se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.

Dunque, secondo quanto attestato dalla giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo, risulta doveroso concludere per una mera equiparazione di effetti tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, dovendosi, tuttavia, precisare che ciascun dato normativo servibile a sostenere la tesi della non identificabilità tra i due provvedimenti, può, senza alcuno sforzo, essere letta – al contempo – come un costante tentativo di assimilazione che, coinvolgendo sempre più aspetti, rende la decantata mera equiparazione sinonimo di una imperversante ed ineludibile identificazione⁸.

⁸ A questo proposito basti pensare a quanto previsto dall'art. 629 c.p.p. che cita espressamente la sentenza di patteggiamento accanto a quella di condanna, ritenendosi necessario un espresso richiamo e raffrontarlo con l'art. 537*bis* c.p.p., a cui rinvia l'art. 444 comma 2 c.p.p., il quale si riferisce unicamente alla sentenza di condanna, risultando così implicito – alla luce dell'espresso rinvio dell'art. 444 comma 2 c.p.p. – il riferimento anche alla sentenza di patteggiamento, producendosi, così, una indiscutibile identificazione.